

## Decreto Legge 131 del 29 settembre 2023

### Art. 3

#### **Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica**

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4, le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui al comma 4 anche le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte di un esperto indipendente, dei dati necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui al punto 405, lettere a) e b), della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 sono a carico dei proponenti. Le proposte di cui al secondo periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, verificatane la regolarità e la completezza, le trasmette alla Commissione europea.

3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 2, primo periodo, si trovino in stato di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il

salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà».

4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

a) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;

b) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;

c) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore:

1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;

2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;

3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa.

5. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera b), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera b), è pari al minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.

6. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera c), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera c), è pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.

7. In ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4, lettere a), b) e c), 5 e 6 non possono, in ogni caso, essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

8. Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 o, in alternativa, a adottare un sistema di gestione dell'energia certificato da un organismo indipendente, che includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102<sup>1</sup>. Le imprese di cui al primo periodo sono altresì tenute a adottare almeno una delle seguenti misure:

a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo complessivo<sup>2</sup> non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;

b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;

c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.

Ai fini dell'adempimento delle misure di cui al periodo precedente<sup>3</sup>: per il punto a) le raccomandazioni, da attuarsi in coerenza alle tempistiche previste nel rapporto, sono quelle contenute nell'ultima diagnosi energetica effettuata, ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 o nell'ambito del sistema di gestione dell'energia certificato, prima dell'inizio del triennio di

---

<sup>1</sup> Coerenza con art. 11 Direttiva Efficienza Energetica (UE) 2023/1791 del 13 settembre 2023 nel quale i due strumenti della diagnosi energetica e del sistema di gestione dell'energia certificato sono considerati alternativi come esplicitamente chiarito al paragrafo 11: *“Le imprese che attuano un sistema di gestione ambientale – certificato da un organismo indipendente in conformità delle pertinenti norme europee o internazionali – sono esentate dai requisiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che il sistema di gestione ambientale in questione includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi indicati all'allegato VI.”* La necessaria coerenza con le disposizioni della Direttiva Efficienza Energetica è richiamata anche nelle CEEAG al punto 414: *“L'audit energetico può essere svolto in modalità indipendente o nell'ambito di un sistema di gestione dell'energia o di un sistema di gestione ambientale certificati, come specificato all'articolo 8 (articolo 11 nell'ultima revisione della EED) della direttiva sull'efficienza energetica”*

<sup>2</sup> Gli interventi possono essere molteplici e con livello di impegno finanziario molto differenziato; considerato l'obbligo alla realizzazione di tutte le raccomandazioni con tempo di ammortamento non superiore a tre anni è necessario valutare l'ammontare complessivo degli interventi

<sup>3</sup> L'insieme dei chiarimenti proposti in questo nuovo paragrafo sono necessari per rendere gestibili e programmabili gli impegni previsti nel paragrafo precedente in relazione alla gestione economica e finanziaria di medio lungo termine ed alla corretta valutazione dei rischi anche in fase di redazione dei bilanci da parte delle imprese ammesse alle agevolazioni

riferimento per il calcolo della media del valore aggiunto lordo dell'impresa<sup>4</sup>;

per il punto b) la quota del fabbisogno coperta da fonti che non emettono carbonio include il mix energetico residuale per l'energia prelevata da rete pubblica con obbligo di connessione di terzi che non sia oggetto di contratti di approvvigionamento di lungo termine<sup>5</sup>;

per il punto c) il valore degli investimenti realizzati ai fini della riduzione sostanziale delle emissioni di gas ad effetto serra dovrà essere determinato anche in considerazione dei maggiori costi operativi rispetto alla situazione ante interventi<sup>6</sup>.

9. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua i controlli per accertare l'adempimento all'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, ~~anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato o dell'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001.~~ L'ENEA effettua altresì i controlli per accertare l'attuazione delle misure previste dal secondo periodo del comma 8 sulla base delle modalità e dei criteri indicati al terzo periodo del comma 8 e definiti dal decreto di cui al comma 11, collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma 8. Il GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli di cui al presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). ~~In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 8, l'impresa interessata è tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento agli obblighi medesimi e può beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente articolo esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l'importo stesso.~~<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Questa precisazione si rende necessaria per permettere un corretto coordinamento temporale tra la periodicità delle agevolazioni (annuale, con in alcuni casi riconoscimento mensile tramite riduzione diretta degli oneri applicati in fattura), quella delle diagnosi energetiche (quadriennale) e quella tecnico-finanziaria degli interventi da realizzare (spesso introdotti in piani di medio-lungo termine che dipendono da numerosi fattori in alcuni casi non dipendenti dall'impresa: vita tecnica degli impianti, programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria, sviluppi tecnologici, processi autorizzativi e/o di accesso a finanziamenti, coordinamento di interventi complessi, disponibilità dei materiali e dei fornitori specializzati)

<sup>5</sup> Necessario accompagnare il periodo di sviluppo dei Contratti di approvvigionamento di lungo termine senza creare eccessive tensioni sul mercato delle Garanzie di Origine

<sup>6</sup> Gli interventi diretti alla decarbonizzazione dei processi produttivi, in particolare per i settori hard-to-abate, determinano spesso, oltre a Capex elevati, forti aumenti degli Opex che possono annullare completamente il beneficio derivante dalle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento.

<sup>7</sup> La finalità della modifica, collegata alla proposta di emendamento del comma 11, è duplice:

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo restando quanto previsto al comma 10, lettera e), le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. L'ARERA attua le disposizioni di cui al presente articolo, definendo:

a) le modalità e le tempistiche con cui le imprese interessate presentano istanza di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 e attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;

b) le modalità con cui la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per ciascuna annualità a decorrere dall'anno 2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e costituisce l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo, curandone l'aggiornamento;

c) le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b);

d) le modalità di calcolo del valore aggiunto lordo dell'impresa, determinato come media triennale, e del consumo realizzato di cui ai commi 1 e 2;

e) le modalità per la copertura, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti da ENEA, ISPRA e GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9;

f) le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni ai sensi dei commi 4, 5 e 6;

g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le modalità per il

- 
- Dare una adeguata certezza alle imprese definendo criteri e modalità il più possibile oggettivi e non discrezionali e con percorsi di adeguamento in casi di adempimento parziale che scongiurino il rischio di richieste di rimborsi ex-post (salvo nei casi di evidente inadempienza) non sopportabili nella gestione finanziaria e nella predisposizione dei bilanci di esercizio delle imprese. Nella definizione delle condizionalità, delle modalità di controllo e delle potenziali conseguenze deve essere tenuta in considerazione la ratio fondamentale del riconoscimento delle agevolazioni che è quella di ridurre il gap di competitività delle imprese elettrivore italiane e di ridurre conseguentemente il rischio di delocalizzazione. Imporre vincoli non completamente gestibili dalle imprese, con importanti margini di indeterminatezza e che possono comportare potenziali rischi futuri non valutabili, porta esattamente nella direzione opposta, aumentando il profilo di rischio delle attività industriali elettrivore in Italia rispetto ai Paesi concorrenti e riducendo l'attrattività per gli investimenti.
  - Evitare un eccesso di discrezionalità e di responsabilità per il soggetto demandato ad effettuare i controlli a seguito dei quali, per inadempienze minori o di carattere meramente formale, potrebbero determinarsi effetti esiziali per le imprese: il valore delle agevolazioni ricevute nell'arco di un quadriennio di validità della diagnosi energetica è tale da determinare conseguenze non sostenibili sui bilanci di molte imprese elettrivore. Per questa ragione è necessario introdurre dei meccanismi di adeguamento progressivo che permettano una adeguata flessibilità e adattabilità nello sviluppo dei piani di intervento pur nel rispetto dei vincoli imposti dalle CEEAG.

controllo ex-post ai sensi del punto 413 della comunicazione 2022/C 80/01 e il recupero delle eventuali agevolazioni riconosciute in eccesso entro il 1° luglio dell'anno successivo;

h) ogni misura volta a regolare la transizione verso il regime di agevolazioni di cui al presente articolo.

11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono individuati le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento agli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonché per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9 **ivi comprese le modalità di gestione e gli effetti a carico delle imprese interessate in caso di parziale o totale mancato adempimento.**

**11bis. Per le imprese che hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto, i termini per l'effettuazione delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono sospesi fino al 60esimo giorno successivo alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 10 e 11.<sup>8</sup>**

12. La CSEA trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA una relazione sull'andamento del regime di agevolazioni di cui al presente articolo e provvede agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

13. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'individuazione dell'esperto indipendente per l'adempimento all'obbligo di valutazione ex-post del regime di agevolazioni di cui al presente articolo ai sensi del capo cinque della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono posti a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

14. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 è subordinata alla preventiva

---

<sup>8</sup> I termini per l'effettuazione della diagnosi energetica quadriennale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, per la maggior parte delle imprese scadono il 5 dicembre 2023. Considerando che le Linee Guida pubblicate nel 2016 e 2019 dal Ministero all'epoca competente (Ministero Sviluppo Economico) escludevano l'obbligo delle diagnosi per le grandi imprese energivore dotate di un sistema di gestione dell'energia certificato e che il contenuto delle diagnosi energetiche 2023 avrà conseguenze di portata estremamente significativa sulle strategie future delle imprese anche in conseguenza dei criteri attuativi delle disposizioni contenute nell'Art. 3 del DL 131/2023, si ritiene necessario concedere la proroga indispensabile per avere un quadro di riferimento certo. Si deve inoltre preservare la qualità delle diagnosi da realizzare evitando soluzioni affrettate e ricorso ad esperti poco qualificati in considerazione del fatto che i soggetti abilitati alla redazione delle diagnosi hanno già pianificato le loro attività per la campagna di diagnosi in corso e molto difficilmente potranno mettere a disposizione le risorse quantitativamente e qualitativamente necessarie.

autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

15. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione di cui al presente articolo, la pianta organica della CSEA, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021, è incrementata di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della Cassa medesima.